

# Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 139

23° anno

9 giugno 1980

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

Sommario

### I *Comunicazioni*

#### **Consiglio**

Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità..... 1

## I

*(Comunicazioni)*

## CONSIGLIO

**Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (\*)**

## A. REGNO DEL BELGIO

**I. Legislazione e regimi previsti all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento**

1. a) La legislazione relativa all'assicurazione malattia-invalidità dei lavoratori subordinati;
- b) per quanto concerne gli agenti statuari e i titolari di pensione di vecchiaia o i superstiti della società nazionale delle ferrovie belghe e i loro familiari: il regime speciale delle opere sociali della società nazionale delle ferrovie belghe (settore prestazioni sanitarie) istituito dall'articolo 13 della legge del 23 luglio 1926 nonché l'allegata regolamentazione.
2. La legislazione relativa alla pensione d'invalidità degli operai minatori e assimilati.
3. Prestazioni di vecchiaia e ai superstiti:
  - a) le legislazioni relative alle pensioni di vecchiaia e ai superstiti acquisite in funzione di un'occupazione in qualità di lavoratore subordinato;
  - b) i regimi di pensioni degli operai, degli impiegati, degli operai minatori, dei marittimi della marina mercantile e degli altri lavoratori subordinati.
4. Prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattia professionale:
  - a) la legislazione relativa agli infortuni sul lavoro;
  - b) la legislazione relativa alle malattie professionali.
5. La legislazione relativa all'assicurazione disoccupazione.
6. La legislazione relativa agli assegni familiari per i lavoratori subordinati.

**II. Prestazioni minime di cui all'articolo 50 del regolamento**

Pensioni d'invalidità degli operai minatori.

(\*) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

**III. Prestazioni di cui all'articolo 77 e 78 del regolamento**

1. Prestazioni di cui all'articolo 77: gli assegni familiari previsti dalle leggi coordinate relative agli assegni familiari per lavoratori subordinati.
2. Prestazioni di cui all'articolo 78: gli assegni familiari previsti dalle leggi coordinate relative agli assegni familiari per lavoratori subordinati.







































